

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRELIMINARE
ALL'ACQUISIZIONE DEL **8,67%** DELLE AZIONI DETENUTE DA VENETO ACQUE S.P.A. NELLA SOCIETA'
SISTEMA INTEGRATO FUSINA AMBIENTE – S.I.F.A. scpa
CONCESSIONARIA DELLA REGIONE DEL VENETO PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL
PROGETTO INTEGRATO FUSINA - PROJECT FINANCING

Premesso che

- a) Veneto Acque S.p.A. è società in house totalmente partecipata dalla Regione del Veneto;
- b) Veneto Acque S.p.A. è proprietaria di n. 26.000 (ventiseimila) azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) cadauna, pari al 8,67% del capitale sociale, della società Sistema Integrato Fusina Ambiente - SIFA società consortile per azioni (d'ora in avanti "SIFA");
- c) con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1813 del 04.12.2018, è stato approvato il Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;
- d) nell'ambito del suddetto Piano, la Regione del Veneto ha stabilito di procedere con le operazioni di dismissione della partecipazione detenuta da Veneto Acque S.p.A. in SIFA, ritenendo le attività svolte da quest'ultima non più necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione stessa;
- e) con determinazione n. 7/19 del 27.02.2019 dell'Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., sono state disciplinate le modalità di dismissione della predetta partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 175/2016;
- f) con il presente avviso si intende dar seguito alla dismissione, mediante l'ottenimento di manifestazioni di interesse preliminari per l'acquisizione della totalità della partecipazione in parola, in esecuzione della predetta determina n. 7/19 del 27.02.2019;
- g) successivamente alla presente fase di manifestazione d'interesse preliminare, si darà corso alla procedura competitiva, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- h) resta fermo il diritto di prelazione previsto dallo Statuto sociale di SIFA, conformemente a quanto indicato dall'art. 10, comma secondo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 175/2016;
- i) l'art. 8.5 dello Statuto Sociale di SIFA prevede che *"il trasferimento delle azioni a terzi è comunque subordinato al possesso del seguente requisito: accertamento della adeguatezza delle capacità tecnico organizzative gestionali nonché economico finanziarie e della assenza delle condizioni impeditive della partecipazione a pubbliche gare previste dalle normative vigenti, in capo all'acquirente, ai legali rappresentanti, dirigenti, direttori tecnici ed amministratori"*;



l) in osservanza della richiamata determina n. 7/19 del 27.02.2019, preso atto dell'art. 8.5 dello Statuto Sociale di SIFA, per le motivazioni ivi richiamate, appare necessario limitare la cessione ai soggetti privati costituiti in forma di società di capitali ed alle "società a partecipazione pubblica" di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 175/2016;

m) la cessione della partecipazione in questione è comunque subordinata all'adesione del cessionario al "Pactum de non Petendo" ed al "Patto Parasociale" di cui al successivo art. 3;

si invitano i soggetti di cui alla lettera l) delle premesse

a presentare manifestazioni di interesse, secondo le modalità di seguito esposte.

1. La società SIFA scpa

SIFA ha sede in Venezia Mestre 30172 - via Torino 141 il codice fiscale e la partita IVA sono 03628140273.

Il sito internet aziendale è www.sifambinete.it

SIFA è società concessionaria della Regione del Veneto per la costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina – Project Financing ed ha il seguente oggetto sociale.

"La società ha per oggetto, tutte le attività finalizzate alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e gestione anche funzionale ed economica degli interventi da realizzarsi mediante finanza di progetto, in relazione alla concessione del complesso denominato Progetto Integrato Fusina - proposta P.I.F. (PIF) costituito fra le altre dalle seguenti opere: moduli di post trattamento dei reflui A e dei reflui B; condotte di adduzione per il riuso dei reflui A e di trasferimento dei reflui B, la fitodepurazione dei reflui A, la condotta di scarico a mare, nonché la progettazione costruzione e gestione delle opere di cui sopra, oltre ad eventuali altre contrattualmente definite.

La società subentra nei rapporti di concessione ex art. 37 quinquies L 109/94, diventando concessionaria a titolo originario e sostituendo pertanto l'aggiudicatario in ogni rapporto con l'amministrazione concedente.

La Società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993 sue integrazioni e /o modifiche.

In ogni caso alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. LGS. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni e qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

La Società provvederà comunque al coordinamento ed alla disciplina in forma unitaria delle attività da prestarsi nell'ambito del conseguimento dell'oggetto sociale da parte dei soci consorziati.

La società persegue le finalità consortili di cui all'art. 2602 Cod. Civ.

La Società porrà in essere tutti i rapporti con i soci e con i terzi e potrà compiere qualsiasi atto, attività, operazione, necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi incluse quelle di studio, ricerca, consulenza, commerciali, industriali, finanziarie, amministrative, contabili, mobiliari e immobiliari nonché la



progettazione, la direzione lavori e l'esecuzione di opere dirette alla realizzazione di impianti e/o strutture e la loro gestione e svolgere qualsiasi attività che, direttamente o indirettamente, abbia pertinenza con l'oggetto sociale".

Il capitale sociale di SIFA è di euro 30.000.000,00 (trentamiloni/00) pari a 300.000 azioni del valore nominale di 100,00 (cento/00) euro cadauna.

Alla data di pubblicazione del presente avviso i Soci di SIFA sono:

- IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E MANTOVANI S.p.A. - 47%
- VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI V.E.R.I.T.A.S. SPA - 30%
- VENETO ACQUE S.p.A. - 8,67%
- REM FUSINA s.c.ar.l. - 4%
- SIFAGEST s.c.ar.l. - 3,33%
- VENETO TLC S.R.L. - 2%
- ECOFUSINA s.c.ar.l. - 2%
- ALLES AZIENDA LAVORI LAGUNARI ESCAVO SMALTIMENTI S.p.A. - 1%
- PORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERIA s.c.ar.l. - 1%

Il bilancio di esercizio al 31.12.2017 è disponibile nell'**Allegato A** al presente Avviso.

2. Il Progetto Integrato Fusina – Project Financing

Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia di competenza regionale, finanziati a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, il Progetto Integrato Fusina (PIF) persegue l'obiettivo di coordinare gli interventi di depurazione spinta dei reflui e di rigenerazione delle acque usate mediante la realizzazione di un polo per il trattamento polifunzionale degli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese, degli scarichi industriali di Porto Marghera, nonché delle acque di falda inquinate drenate nel corso delle operazioni di bonifica attuate nell'area di Porto Marghera.

Esso rappresenta uno degli interventi principali previsti dalla pianificazione regionale volta al risanamento ed alla tutela della Laguna di Venezia, nell'ambito del Piano Direttore 2000.

Per la realizzazione di tale progetto, in data 6 luglio 2005, la Regione del Veneto ha sottoscritto con il concessionario SIFA, in seguito a procedura ad evidenza pubblica, il "*Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.*" Rep. N. 5785 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

Con successiva DGR n. 2380, datata 08.08.2008, è stato approvato il primo "*Atto Integrativo al 'Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.*", poi sottoscritto tra le parti in data 12.12.2008.

Con DGR n. 517 del 02.03.2010, a ulteriore rivisitazione del contratto, la Regione del Veneto ha approvato lo schema del "*II° atto integrativo al contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.*", sottoscritto tra le parti in data 19.03.2010.

Infine, con DGR 2241 del 23.12.2016 è stato approvato lo schema di "*Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto rep. 5785 del 06.07.2005 e agli atti integrativi rep. 6377 del 12.12.2008 e rep. 6626 del*



19.03.2010", sottoscritto tra le parti in data 27.12.2016. Con esso, tra l'altro, è stato approvato un nuovo Piano Economico Finanziario della Concessione.

I contratti sopra indicati sono disponibili in **Allegato B** al presente Avviso.

Il Piano Economico Finanziario in essere è disponibile in **Allegato C** al presente Avviso.

3. Il Patto parasociale ed il Pactum de non Petendo.

SIFA ed i soci di SIFA hanno altresì sottoscritto, in data 27.12.2016 un "Patto parasociale" ed un "Pactum de non petendo" disponibili in **Allegato D** al presente Avviso.

Il Pactum de non Petendo prevede, all'art. 4.1, che *"ciascun Socio si impegna per la durata del Pactum de non Petendo a non cedere e/o trasferire a terzi ovvero a concedere in pegno, in tutto o in parte, a qualunque titolo, ragione o causa, i propri Crediti Soci ovvero la propria partecipazione in Sifa, salva preventiva informativa scritta a Sifa e salva adesione espressa del terzo cessionario al presente Accordo ed al Patto Parasociale, adesione che il Socio cedente si impegna anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. a procurare, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto della Società in materia di trasferimento delle azioni"*.

Il Patto Parasociale prevede, all'art. 12.1 che *"ciascun Socio si impegna per la durata del Pactum de non Petendo a non cedere e/o trasferire a terzi ovvero a concedere in pegno, in tutto o in parte, a qualunque titolo, ragione o causa, i propri Crediti Soci ovvero la propria partecipazione in Sifa, salva preventiva informativa scritta a Sifa e salva adesione espressa del terzo cessionario al presente Patto ed al Pactum de non Petendo, adesione che il Socio cedente si impegna anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. a procurare, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto della Società in materia di trasferimento delle azioni"*.

La cessione della partecipazione detenuta da Veneto Acque S.p.A. in SIFA è dunque subordinata all'adesione del cessionario al Pactum de non Petendo ed al Patto Parasociale, nonché a quanto previsto dall'art. 8.5 dello Statuto Sociale di SIFA, richiamato in Premesse.

4. Diritto di Prelazione.

Si riporta di seguito l'art. 8 dello Statuto Sociale in materia di trasferimento delle azioni.

"8.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento del capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei soci potrà prevedere che la delibera possa limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari di dette azioni.

8.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 c.c.

8.3 Le azioni sono nominative.

8.4 Sino all'ultimazione della fase realizzativa delle opere e, comunque, alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio, le Parti che abbiano concorso a formare i requisiti per l'aggiudicazione della concessione non potranno alienare, in una o più operazioni, una porzione superiore al [50]% della partecipazione da ciascuno di essi inizialmente detenuta, ferma restando la necessità di acquisire il previo consenso dell'Amministrazione concedente alla riduzione, entro i suddetti limiti, delle partecipazioni dei soggetti che abbiano presentato l'offerta per il PIF.



8.5 Qualora un socio intenda trasferire a terzi - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci fondatori, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Ai fini dei precedenti commi, per trasferimento si intende sia il conferimento delle azioni in società, sia il pieno trasferimento della piena proprietà delle azioni o della nuda proprietà delle stesse o di altro diritto reale sulle stesse.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale, nonché relativi alle azioni del socio recedente ex art. 2437 quater c.c..

L'esercizio del diritto di prelazione dovrà considerarsi espressamente escluso nel caso di cessione e/o trasferimento di azienda o di un suo ramo, ovvero conferimento in società dell'azienda o di un suo ramo, ovvero operazioni di fusione, o scissione, ovvero escussione di pegno su azioni, che non costituiscono «trasferimento di azioni» ai fini del diritto di prelazione.

Qualunque cessione effettuata in violazione del diritto di prelazione è considerata nulla e non è opponibile alla società e agli altri soci e la cessione eventualmente intervenuta non è trascrivibile sul libro soci. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo in ordine all'esercizio del diritto di prelazione, il trasferimento delle azioni a terzi è comunque subordinato al possesso del seguente requisito:

accertamento della sussistenza della adeguatezza delle capacità tecnico organizzative gestionali nonché economico finanziarie e della assenza delle condizioni impeditive della partecipazione a pubbliche gare previste dalle normative vigenti, in capo all'acquirente, ai legali rappresentanti, dirigenti, direttori tecnici ed amministratori.

8.6 Fermo restando quanto previsto al punto 8.4, non sono soggetti a limitazione trasferimenti di azioni tra soci, né tra un Socio ed una sua controllata e/o controllante”.

5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse preliminare

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate da:

- a) società di capitali;
- b) società a partecipazione pubblica di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 175/2016.



Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse **entro le ore 12.00 del giorno 5 aprile 2019** all'indirizzo pec posta@pec.venetoacque.it, con comunicazione avente ad oggetto "Manifestazione di interesse preliminare SIFA".

Le manifestazioni d'interesse sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto interessato, in forma digitale o con firma autografa, accompagnate da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovranno contenere:

- 1) riferimenti identificativi del soggetto che manifesta interesse (denominazione sociale, sede, recapiti, codice fiscale e partita IVA) e del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
- 2) la dichiarazione di manifestare interesse all'acquisizione del 8,67% del capitale sociale di SIFA in proprietà a Veneto Acque S.p.A.;
- 3) una sintetica illustrazione della motivazione dell'interesse all'acquisto;
- 4) un breve profilo delle attività svolte dal soggetto interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali dati economici e finanziari, nel quale si evidenzino in particolare eventuali attività svolte dal soggetto interessato nei settori in cui opera SIFA;
- 5) una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto che manifesta interesse, redatta in carta semplice attestante, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l'insussistenza in capo alla società che manifesta interesse, di condizioni ostative alla conclusione di contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

I documenti allegati al messaggio dovranno essere in formato pdf.

Veneto Acque non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra.

6. Varie

La presentazione di manifestazione di interesse preliminare implica l'accettazione dei contenuti del presente Avviso.

La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per Veneto Acque S.p.A. alcun obbligo o impegno di dar corso alla procedura di cessione di azioni od alla vendita nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato interesse all'acquisto né, per questi ultimi, alcuna pretesa a carico di Veneto Acque S.p.A., neppure a titolo precontrattuale.

Veneto Acque S.p.A. si riserva di sospendere, revocare o annullare in ogni momento il presente procedimento.

Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile, o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

6. Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali

In ottemperanza agli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati personali, la Società Veneto Acque S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue.



Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini della presente procedura e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'inviolabilità.

Veneto Acque S.p.A. riceverà e tratterà i dati definiti quali personali, anagrafici e patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale.

I dati che il soggetto che presenta la manifestazione di interesse è chiamato a fornire sono necessari ai fini della gestione della presente procedura e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo necessario all'esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento. La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l'impossibilità di partecipare alla presente procedura.

La informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo della Società Veneto Acque S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento.

Il Soggetto che presenta la manifestazione di interesse potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede di Veneto Acque S.p.A. ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in ogni momento richiederne l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Veneto Acque S.p.A., nella persona dell'Amministratore Unico Ing. Gianvittore Vaccari, info@venetoacque.it – pec: posta@pec.venetoacque.it.

Il D.P.O. incaricato è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@boxxapps.com; boxxapps@legalmail.it; 800893984

7. Responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento è l'Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., ing. Gianvittore Vaccari.

8. Informazioni

Per informazioni è possibile contattare Veneto Acque S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata posta@pec.venetoacque.it.

27 febbraio 2019

L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Gianvittore Vaccari